

N. 01659/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01801/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2011, proposto da:
E.Ma.Pri.Ce. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Rosalia Jevolella Zambon,
Sebastiano Artale, Giuliano Neri, con domicilio eletto presso Rosalia Jevolella in
Venezia, S. Marco, 4325;

contro

Contarina S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Monica Bettiol, con domicilio
eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n.
104/2010;

nei confronti di

Andreola Costruzioni Generali S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Franco
Stivanello Gussoni, Gianluca De Sario, con domicilio eletto presso Franco
Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

per l'annullamento

del verbale di gara dell'8.9.2011, con cui Contarina S.p.A. ha escluso la ricorrente dalla procedura negoziata "per l'affidamento delle opere preliminari alla messa in sicurezza e sfruttamento energetico ex discarica "Tiretta" in località Padernello di Paese (TV) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.L.gs 36/2003"; della delibera consiliare in data 29.9.2011 con la quale sono stati approvati i verbali di gara, aggiudicato definitivamente l'appalto ad Andreola Costruzioni Generali S.p.A., e confermata l'esclusione della ricorrente; della nota prot. 12688/CN del 4.10.2011, di comunicazione dell'esito della gara e di conferma dell'esclusione della ricorrente; nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Contarina S.p.A. e di Andreola Costruzioni Generali S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Richiamato l'orientamento espresso dal Tribunale in ordine all'interpretazione del disposto di cui all'art. 46, comma 1 bis, così recentemente introdotto al fine di disciplinare, secondo principi di tassatività, le cause di esclusione dalle pubbliche gare;

ritenuto di poter ribadire quanto puntualizzato con la pronuncia n. 1376/11 (peraltro, confermata in sede cautelare d'appello) e quindi di applicare i medesimi principi ivi espressi anche al caso di specie;

osservato, altresì, che il caso specifico oggetto del presente giudizio si manifesta quale espressione di un evidente errore materiale (confermato nella sua essenza

dallo stesso fideiussore) nell'indicazione dell'importo garantito, inferiore a quello dovuto in base al bando, peraltro esattamente indicato nel modulo utilizzato; ritenuto che - a fronte dell'oggettiva incertezza interpretativa della norma recentemente introdotta dal legislatore, così come testimoniato dai precedenti richiamati dalla difesa resistente - possa essere invocato il principio di favor participationis;

il ricorso può trovare accoglimento e per l'effetto l'amministrazione, riammessa in gara la ricorrente, dovrà provvedere a rideterminare la graduatoria considerando anche l'offerta della medesima, individuando, una volta stabilita la nuova soglia di anomalia, il soggetto aggiudicatario che, se diverso da quello attualmente individuato, dovrà subentrare nel contratto nell'eventualità che risultasse già sottoscritto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)